

**DISCIPLINARE DELL'ATTO DI CONCESSIONE DI
POSTEGGIO DI VENDITA NELLA TETTOIA RISERVATA AGLI
IMPRENDITORI AGRICOLI NEL PUBBLICO MERCATO
ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DEL
CENTRO ALIMENTARE POLIVALENTE DI FIRENZE**

ART. 1 – ISTITUZIONE E GESTIONE DEL MERCATO

Ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 21.5.1975 n. 46 il Comune di Firenze ha istituito nel territorio comunale il mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli.

Il mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli ha sede all'interno del Centro Alimentare Polivalente in Piazza Artom 12 ed è gestito dalla Mercafir S.c.p.A. ai sensi dell'atto di convenzione stipulato in data 22.2.1989, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 355 del 9 gennaio 1989 e successiva modifica adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1764/225 del 24/12/1999.

La Mercafir predispone una struttura organizzativa idonea a garantire il regolare funzionamento del pubblico mercato e dei servizi nel rispetto delle disposizioni di legge, del regolamento comunale e delle disposizioni di cui all'atto di concessione stipulato con il Comune di Firenze.

**ART. 2 – ASSEGNAZIONE POSTEGGI DI VENDITA TETTOIA
PRODUTTORI AGRICOLI**

Nell'ambito delle strutture del mercato vi è la Tettoia riservata alla vendita diretta di merci da parte degli imprenditori agricoli.

Mercafir annualmente procederà alla assegnazione dei posteggi di vendita

cercando, ove possibile, di accogliere le richieste ricevute. Qualora esigenze di natura logistica o funzionale o l'obbligo del rispetto di eventuali prescrizioni emanate dalle autorità di pubblica vigilanza (igienico-sanitaria, prevenzione incendi, etc....) impongano una diversa collocazione alla Concedente viene riconosciuto il diritto di modificare, anche nel corso del rapporto di concessione, l'assegnazione di cui al presente atto.

ART. 3 - SERVIZI DI MERCATO

La Mercafir provvede a dotare il mercato e a garantire tutti i servizi necessari ad assicurare un agevole svolgimento delle operazioni di commercializzazione ed in particolare:

- controllo degli accessi al mercato e rilascio delle prescritte autorizzazioni;
- spazzamento e lavaggio delle strade, dei piazzali e delle superfici coperte delle tettoie di carico/scarico e destinate alla vendita da parte dei produttori agricoli;
- stazione ecologica per la raccolta centralizzata dei rifiuti differenziati (legno, carta e cartone, scarti vegetali, rifiuti di materiali impiegati per il confezionamento di imballi, indifferenziata, etc.);
- servizio di stoccaggio frigorifero di prodotti ortofrutticoli;
- vigilanza notturna delle strade e piazzali del mercato;
- ogni altro servizio ausiliario del mercato.

I servizi sopra elencati sono gestiti direttamente dalla struttura organizzativa della Mercafir oppure da questa affidati in appalto.

ART. 4 - CONDIZIONI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI-

Le Organizzazioni dei produttori, costituite ai sensi della Legge n. 622 del 27

Luglio 1967 e ss.mm.ii., i produttori, i Consorzi e le Cooperative dei produttori operanti sull'intero territorio nazionale, devono vendere prevalentemente prodotti di produzione propria o dei soci. Per le quantità in eccedenza, il loro tipo di coltura si rimanda alla vigente normativa.

I produttori, singoli o associati, possono vendere i loro prodotti personalmente o a mezzo dei familiari o di personale da essi dipendente, previa autorizzazione di Mercafir.

I singoli produttori, in quanto direttamente responsabili dell'osservanza della vigente normativa riguardante i prodotti, la loro etichettatura e gli imballaggi utilizzati, rispondono agli organi ufficiali preposti alla vigilanza igienico-sanitaria (N.A.S., vigili sanitari, micologi della ASL, etc....), sollevando Mercafir da ogni responsabilità in merito.

E' posto ad esclusivo onere della Concessionaria assicurare la piena ottemperanza alle prescrizioni in tema di sicurezza ed igiene degli alimenti, rintracciabilità etc. via via disposte dalla legislazione vigente e/o dalla pubblica autorità competente in materia sia della propria azienda agricola sia dei mezzi utilizzati per il trasporto e lo stoccaggio dei prodotti venduti nel posteggio assegnato sotto la tettoia produttori all'interno del C.A.P. Tutte le procedure adottate dovranno essere adeguatamente annoverate nel proprio piano di autocontrollo.

ART. 5 - CONTROLLI –

Mercafir, alla presenza del produttore medesimo, effettuerà saltuariamente controlli sulla qualità della merce, sugli imballaggi utilizzati rilasciando apposita documentazione dove verranno annoverate eventuali irregolarità riscontrate. La scheda dovrà essere controfirmata dal produttore il quale si impegnerà ad

intervenire per risolvere le irregolarità contestate ed a presentare entro una settimana dalla data di consegna del modulo i provvedimenti attuati. Il produttore prende atto che, qualora a successivi controlli Mercafir dovesse rilevare il perdurare di tali irregolarità, il contratto sottoscritto potrà da questa essere immediatamente risolto.

Art. 6 - REQUISITI –

I produttori agricoli, contestualmente alla richiesta di assegnazione di posteggi di vendita sotto la tettoia loro riservata, devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale devono dichiarare:

- a) la superficie totale dell'azienda agricola;
- b) la superficie destinata ad ogni singola coltura;
- c) specie e varietà che intendono produrre;
- d) la produzione prevista per ogni singola coltura;
- e) i periodi di conferimento al mercato delle singole produzioni.

Antecedentemente alla stipula del contratto i produttori agricoli dovranno produrre alla Concedente idonea documentazione comprovante la loro qualifica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: copia libro di campagna, certificato di iscrizione alla camera di commercio competente per territorio, documentazione attinente alla loro produzione agricola) ,

Il posteggio assegnato deve essere utilizzato dalla concessionaria esclusivamente per l'attività di vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli da parte di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) come esattamente definito dal D. Lgs. 99/04 e s.m.i. art. 1 e ss. con espresso divieto a modificarne anche in parte ed anche solo temporaneamente siffatto uso a pena di risoluzione automatica del contratto.

Più precisamente il concessionario, con la sottoscrizione per accettazione dell'atto di concessione, dichiara di possedere la suddetta qualifica alla data di stipula dello stesso, impegnandosi ad essere per tutto il periodo di vigenza, un Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) come puntualmente definito ai sensi del D. Lgs. 99/04 e s.m.i. art. 1 e ss. e che eserciterà vendita all'ingrosso della propria produzione ortofrutticola diretta.

Atteso che la qualifica di I.A.P. è presupposto essenziale per la stipula del presente atto, la Concessionaria si impegna ad attestare e documentare a Mercafir su richiesta di quest'ultima la propria natura di I.A.P. (art. 1 ss. D. Lgs. 99/04). Il venir meno della natura di Imprenditore Agricolo Professionale in capo al concessionario, quindi la perdita di uno dei requisiti essenziali, costituirà clausola risolutiva espressa del presente atto.

ART. 7–CARATTERISTICHE POSTEGGIO

I posteggi disposti su 4 file (A, B ,C, D) hanno tutti la dimensione standard di mq. 18,00.

Art. 8 – TARIFFE-

Per l'anno 2023 Mercafir S.c.p.A. ha stabilito le seguenti tariffe da applicarsi per la concessione in uso di un posteggio sotto la Tettoia riservata ai Produttori Agricoli :

- Euro 1.612,80+IVA per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023 (*tariffa annuale/ stagionale*)
- Euro 201,60 +IVA (*tariffa mensile*) per un massimo di giorni 30 consecutivi

ART. 9 - DIVIETI –

Alla Concessionaria è fatto assoluto divieto:

- a) - di utilizzare e/o fare utilizzare il posteggio assegnato per scopo diverso da quello indicato all'art. 2 dell'atto di concessione;
- b) – di assegnare i posteggi di esposizione e vendita in tettoia a terzi diversi dai soggetti indicati al precedente art. 4) del presente disciplinare;
- c) -di abbandonare qualsiasi tipo di imballaggio (plastica e/o legno) nei loro posteggi o sotto la tettoia;
- d) di non fare scaricare alla rinfusa imballaggi usati da terzi.

Art. 10 - OBBLIGHI –

Nell'esercizio dell'attività di cui al presente atto, in ogni momento e in ogni fase, la Concessionaria dovrà osservare scrupolosamente le vigenti disposizioni di legge e di regolamento per *l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti ortofrutticoli provenienti in misura prevalente dalla propria azienda*". Alla Concessionaria è fatto espressamente obbligo di impiegare personale con rapporto di lavoro subordinato od autonomo in regola con le vigenti disposizioni di legge.

ART. 11 - ACCESSI –

L'accesso al C.A.P. degli imprenditori agricoli assegnatari dei posteggi di vendita nell'apposita tettoia avverrà nel rispetto delle modalità per il controllo degli accessi adottate dalla Mercafir. A tal fine la Concedente provvederà a consegnare agli imprenditori agricoli interessati alla vendita dei propri prodotti nel pubblico i necessari titoli di accesso, circolazione e sosta all'interno della Z.T.L. Centro Alimentare Polivalente, *previo pagamento delle tariffe in vigore*.

ART. 12 - MODIFICHE –

Eventuali richieste di modifica al contratto sottoscritto dovranno essere inviate

con preavviso di almeno 30 giorni all'Ufficio Contratti di Mercafir S.c.p.A.:

contratti@mercafir.it; contratti@pec.mercafir.it

ART. 13 – DURC-

Mercafir provvederà con cadenza semestrale ad acquisire DURC della Concessionaria direttamente dagli Enti preposti, al fine di accertare la perdurante regolarità contributiva della stessa.

ART. 14 – INFORMATIVA SUI RISCHI –

L'Informativa sui Rischi potenzialmente presenti nell'ambito del Centro Alimentare Polivalente di Firenze dovendo intendersi il rispetto di quanto in essa contenuto condizione essenziale ed imprescindibile alla validità del contratto è consultabile sul sito della scrivente società al seguente link:

https://mercafir.portaletrasparenza.net/media/files/informativa%20forniture%2007_08_17%20p_%2012%20-%20senza%20accettazione.pdf

La Concessionaria, qualora rediga il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della propria attività lavorativa, è tenuta a consegnarne copia all'Ufficio Sicurezza della Concedente.

ART. 15 – CODICE ETICO –

Il Codice Etico di Mercafir S.c.p.A. è consultabile sul sito istituzionale della società al seguente link:

https://mercafir.portaletrasparenza.net/media/files/trasparenza/atti-general/codice_etico.pdf

ART. 16 – RISOLUZIONE –

La concessione potrà essere revocata nei seguenti casi di grave inadempienza, previa contestazione secondo le vigenti disposizioni in materia:

- a) - perdita dei requisiti di cui all'art. 6) del presente disciplinare;
- b) - mancata presentazione dei documenti di cui al precedente art. 6);
- c) - mancato pagamento di una rata del canone di concessione;
- d) - scioglimento della azienda;
- e) - adozione di provvedimenti definitivi in materia di prevenzione e lotta alla delinquenza mafiosa.
- f) - mancata rispondenza alle osservazioni scritte in merito al rispetto delle normative vigenti da parte del Servizio Qualità della Concedente.